

l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 63.500 euro, l'accantonamento del medesimo Ministero e, quanto a 254.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

1. 12. Gamba.

Al comma 3, dopo le parole: al presente articolo *aggiungere le seguenti:* nonché le informazioni da comunicare ai beneficiari, ai fini della manifestazione del consenso di cui al comma 1,.

1. 15. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole da: in ogni caso *fino alla fine del comma con le seguenti:* che l'impegno di spesa si verifichi nell'anno 2004.

1. 16. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Gli ex militari, già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, per i quali il diritto ai benefici previsti dalla legge 2 novembre 1955, n. 1117, e successive modificazioni, è cessato per decorrenza dei termini di prescrizione stabiliti dalle disposizioni della legge medesima, possono chiedere di fruire della liquidazione *una tantum*, presentando apposita domanda corredata dalla relativa documentazione probatoria all'Ambasciata d'Italia in Asmara, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 01. Ruzzante, Pisa, Minniti, Angioni, Luongo, Rotundo, Pinotti, Lumia, Deiana.

(A.C. 3554 – Sezione 4)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 2.

1. La somma *una tantum* di cui alla presente legge, in caso di decesso del destinatario prima che sia stata corrisposta, non è percepibile dagli eredi.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere la parola: non.

2. 1. Pinotti, Pisa, Ruzzante, Minniti, Angioni, Luongo, Rotundo, Lumia, Deiana.

(A.C. 3554 – Sezione 5)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 254.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA
ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 254.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

PROPOSTA DI LEGGE: C'È ED ALTRI; GIULIO CONTI; GIULIO CONTI; D'INIZIATIVA DEL SENATORE CONSOLO (APPROVATA DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO (150-3282-3867-3884); DI VIRGILIO E PALUMBO: DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE E IL DIVIETO DELLE PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE (4204)

(A.C. 150 – Sezione 1)

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 5.

(Status di rifugiate).

1. È concesso lo *status* di rifugiate alle donne che intendono sottrarsi o sottrarre le figlie minori al rischio di mutilazioni genitali in quanto il Paese di origine o di provenienza consenta tali pratiche.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

(Status di rifugiate).

Sopprimerlo.

5. 10. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. – 1. Le donne che intendano sottrarsi o sottrarre figlie minori al rischio

di mutilazioni genitali femminili sono considerate aventi diritto allo *status* di rifugiate.

5. 3. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 1, dopo la parola: consenta aggiungere le seguenti: o tollerati.

5. 4. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. *(Misure di protezione, assistenza e reintegrazione delle persone a rischio e delle vittime).* – 1. A coloro che collaborano alla prevenzione dei reati previsti dall'articolo 583-bis del codice penale, o all'individuazione degli autori dei medesimi, si applicano i benefici di cui all'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

2. Alle vittime dei reati previsti dall'articolo 583-bis del codice penale, e a coloro che si sottraggono al pericolo di subire i medesimi, si applicano le misure di assistenza e protezione sociale previste all'articolo 18 della citata legge 6 marzo 1998, n. 40.

3. Gli interventi sanitari di reintegrazione delle mutilazioni genitali femminili di cui all'articolo 583-bis del codice penale sono a carico del Servizio sanitario nazionale.

9. 01. Bimbi, Cima.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Alle donne ed alle minori presenti sul territorio dello Stato, vittime dei reati previsti dall'articolo 583-bis, è concesso lo status di rifugiate.

5. 1. Bimbi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. A coloro che collaborano alla prevenzione dei reati previsti dall'articolo 583-bis del codice penale e a coloro che si sottraggono ai medesimi, si applicano le misure di assistenza e protezione sociale previste dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

***5. 5.** Bolognesi, Battaglia, Lucidi, Finocchiaro, Zanotti, Labate, Magnolfi, Polastrini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. A coloro che collaborano alla prevenzione dei reati previsti dall'articolo 583-bis del codice penale e a coloro che si sottraggono ai medesimi, si applicano le misure di assistenza e protezione sociale previste dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

***5. 7.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. A coloro che collaborano alla prevenzione dei reati di cui al comma 1 si applicano i benefici di cui all'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

5. 6. Valpiana, Pisapia, Deiana, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Cooperazione allo sviluppo). — 1. Nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri, in accordo con i governi locali e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, vengono predisposti,

entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi progetti tesi a prevenire e sradicare le pratiche di mutilazioni genitali femminili. Tali progetti in particolare prevedono:

a) campagne di formazione e informazione rivolte alle popolazioni locali nei paesi in cui, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili;

b) realizzazione di centri di accoglienza per le giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero per le donne che intendano sottrarre le proprie figlie o parenti in età minore.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.

5. 02. Lucidi, Battaglia, Magnolfi, Finocchiaro, Bolognesi, Labate, Zanotti, Polastrini, Cima.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Progetti di cooperazione allo sviluppo). — 1. Il Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle procedure e dei finanziamenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, promuove e sostiene progetti di cooperazione allo sviluppo diretti a coinvolgere le strutture associative locali, con particolare riferimento alle associazioni delle donne, dei paesi ove le mutilazioni genitali femminili siano consentite o praticate, al fine di organizzare e sostenere campagne di sensibilizzazione, controllo e prevenzione per il contrasto in loco delle pratiche in oggetto.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.

5. 01. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Magnolfi.

(A.C. 150 – Sezione 2)**ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 7.

(Fatto commesso all'estero).

1. Le disposizioni previste dall'articolo 583-bis del codice penale si applicano altresì, su richiesta del Ministro della giustizia, quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da cittadino straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia.

2. Nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili, sono previsti, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni locali, progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche nonché a creare centri antiviolenza che possano eventualmente dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne che intendano sottrarsi le proprie figlie o le proprie parenti in età minore.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.

*(Fatto commesso all'estero).**Sopprimere il comma 2.*

7. 1. Magnolfi, Finocchiaro, Lucidi, Battaglia, Bolognesi, Labate, Zanotti, Polastrini.

Al comma 2, dopo le parole: mutilazioni genitali femminili aggiungere le seguenti: , e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

7. 5. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole da: sono previsti fino a: popolazioni locali, con le seguenti: è data priorità, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni locali, ai.

7. 2. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

(A.C. 150 – Sezione 3)**ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 8.

*(Modifiche al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231).*

1. Dopo l'articolo 25-*quater* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, è inserito il seguente:

« ART. 25-*quater*. 1. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto indicato al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

*Al comma 1, capoverso ART. 25-*quater*, sopprimere il comma 2.*

8. 1. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

(A.C 150 – Sezione 4)**ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI****ART. 9.***(Sanzioni accessorie).*

1. All'esercente la professione sanitaria che commette i delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applica la pena accessoria della interdizione per dieci anni dall'esercizio della professione e la comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

2. Nei confronti di chiunque riceva danaro o altra utilità per l'esecuzione delle pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applica la sanzione amministrativa accessoria consistente nel pagamento di una somma da 25 mila euro a 100 mila euro.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 9.***(Sanzioni accessorie).**Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'esercente la professione sanitaria che, nell'esercizio della propria professione, venga a conoscenza di fatti che integrano la fattispecie di cui all'articolo 583-bis del codice penale, è tenuto all'obbligo di denuncia.

9. 1. Guido Giuseppe Rossi.*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis. (Osservatorio). – 1. Il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un Osservatorio contro le mutilazioni genitali femminili, con la presenza di una/o o più

esperte/i, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti, tre rappresentanti della Conferenza Stato-regioni e un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità.

2. L'Osservatorio effettua con continuità la raccolta dei dati relativi alle vittime di mutilazioni genitali femminili, valuta l'efficacia delle misure di prevenzione e di contrasto di cui agli articoli 2, 3, 4, e 5, effettua il monitoraggio sui risultati della presente legge.

9. 02. Magnolfi, Finocchiaro, Lucidi, Battaglia, Labate, Bolognesi, Zanotti, Polastrini, Cima.**(A.C 150 – Sezione 5)****ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI****ART. 10.***(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 2, 3, comma 3, e 4, comma 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 10.***(Copertura finanziaria).*

Al comma 1, sostituire le parole da: dagli articoli 2, comma 2 fino a: 4, comma 2, con le seguenti: dalla presente legge.

10. 1. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Sostituire le parole: 5 milioni di euro
con le seguenti: 25 milioni di euro.

***10. 3.** Battaglia, Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi, Zanotti, Bolognesi, Labate, Polastrini.

Sostituire le parole: 5 milioni di euro
con le seguenti: 25 milioni di euro.

***10. 4.** Bimbi.

Sostituire le parole: 5 milioni di euro
con le seguenti: 15 milioni di euro.

10. 2. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 5. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

(A.C. 150 – Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che la pratica delle mutilazioni degli organi genitali femminili è purtroppo tuttora largamente diffusa in alcuni Paesi che la consentono o la tollerano;

rilevato che è una questione di civiltà fornire, nei limiti del possibile, una via di uscita alle donne che intendono sottrarre se stesse o le loro figlie minori dal rischio di mutilazioni genitali, in quanto il Paese in cui vivono consente tali pratiche;

impegna il Governo

a considerare la possibilità, nell'ambito del prossimo varo di nuove norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo, ad adottare iniziative affinché possa essere concesso lo *status* di rifugiate alle donne che si trovano in imminente e grave pericolo di subire le mutilazioni predette.

9/150/1. « Di Virgiliio, Franz, Parodi, Baiamonte, Ricciotti, Giulio Conti, Ricciuti, Falanga, Mario Pepe, Paoletti Tangheroni ».

La Camera,

premesso che la lotta alle pratiche di mutilazioni genitali femminili è una priorità per tutti quei paesi democratici che perseguono la tutela dei diritti fondamentali delle persone;

premesso che è in atto, a livello nazionale ed europeo, un processo di armonizzazione delle discipline sul riconoscimento del diritto di asilo nei confronti di quei soggetti che possono subire tra l'altro danni alla propria integrità fisica per motivi di religione, di razza, di genere, di orientamento sessuale, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché anche la normativa comunitaria in materia di diritto di asilo precisi e sancisca che tra i soggetti aventi diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato rientrino anche le donne che, in situazione di imminente pericolo, intendano sottrarre se stesse o le figlie minori alla pratica di mutilazione genitale, prevista nel paese di origine.

9/150/2. « Mazzoni, D'Alia, Mereu, Annamaria Leone, Burani Procaccini ».